

Giunta Regionale della Campania

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 12 del 15 febbraio 1979

Legge Regionale 7 febbraio 1979, n. 11.

«Istituzione dei Centri dei Servizi Culturali e Sociali della Regione Campania»

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Nel quadro dell'impegno per la valorizzazione del patrimonio culturale e delle risorse presenti nel suo territorio, la Regione Campania, anche allo scopo di promuovere ed indire nuovi processi di gestione e di autoformazione nei settori di cui all'art. 2 della legge regionale 13 gennaio 1975, n. 2, si avvale dei Centri di Servizi Culturali e Sociali trasferiti con la deliberazione del CIPE del 12 dicembre 1972, nonché di quelli che saranno istituiti a norma dell'art. 3 della presente legge.

Gli edifici all'uopo costruiti dalla Cassa per il Mezzogiorno, le biblioteche, le emeroteche ed ogni altra struttura già in dotazione dei Centri medesimi - trasferiti alla Regione Campania, in esecuzione della deliberazione CIPE di cui al comma precedente, con atti formali e con la partecipazione del rappresentante della citata Cassa per il Mezzogiorno - rimangono acquisiti al patrimonio della Regione per la specifica destinazione, nonché per lo svolgimento di ogni compatibile attività culturale e sociale.

Art. 2

Nell'ambito del Piano regionale di programmazione pluriennale elaborato dalla Regione, i Centri dei Servizi Culturali e Sociali, su direttive dell'Assessorato competente, in collaborazione con gli organi distrettuali scolastici, con gli Enti Locali, con i Sindacati, con i Consigli di quartiere o di zona, con le Comunità Montane e con altri organismi di produzione culturale:

- svolgono attività di ricerca e documentazione sulle realtà socio - culturali del territorio;
- compiono studi ed analisi per fornire, con metodo partecipativo, efficaci elementi di valutazione per la soluzione delle problematiche emergenti dalle realtà territoriali nei settori socio - educativo e dei beni culturali;
- promuovono iniziative di animazione culturale collegate direttamente ai bisogni della comunità, nell'ambito dell'area distrettuale o interdistrettuale;
- assicurano, mediante le dotazioni già esistenti, un servizio di ricerca e di documentazione sul territorio.

Art. 3

I Centri operano in una dimensione territoriale, corrispondente ad uno o più distretti scolastici, secondo una distribuzione proporzionale per province, che tenga conto degli indici demografici e delle condizioni socio - culturali ed economiche di ciascuna.

Art. 4

Il Centro, con annessa biblioteca ed emeroteca, ove esistano, ha sede, nel caso in cui la sua dimensione territoriale coincida con la sfera di competenza del Consiglio distrettuale scolastico, nel luogo in cui opera il Consiglio stesso.

Qualora l'ambito operativo del Centro corrisponda alla circoscrizione di più distretti scolastici, la sede viene stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

#### Art. 5

Nell'ambito del programma pluriennale della Regione, i Centri, sentiti gli Enti Locali, le formazioni sociali presenti nell'area territoriale di competenza, nonché i competenti Consigli scolastici distrettuali, formulano, entro il 30 aprile di ogni anno, le loro proposte di attività annuali che saranno sottoposte all'approvazione della Giunta e del Consiglio regionale, secondo la normativa per l'attuazione del diritto allo studio.

#### Art. 6

Ciascun Centro ha un organico costituito da non meno di tre e non più di cinque operatori oltre al segretario, in relazione alle esigenze del territorio di intervento, in conformità a quanto sarà stabilito nel Regolamento di attuazione della presente legge.

Per il funzionamento dei Centri, la Regione può avvalersi, nei limiti della dotazione organica stabilita nel precedente comma:

- a) del personale già operante nei Centri dei servizi culturale e sociali;
- b) di altro personale in servizio presso gli Uffici regionali.

#### Art. 7

Il personale in servizio presso i Centri dei Servizi Culturali e Sociali operanti in Campania, secondo l'organico degli stessi alla data della deliberazione del CIPE del 12 dicembre 1972, in forza dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, è immesso nel ruolo organico regionale, previo superamento di concorso da espletarsi a norma del regolamento d'esecuzione di cui allo ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 69/9 del 26 febbraio 1976.

#### Art. 8

Il personale di cui all'art. 7 è inquadrato nelle qualifiche corrispondenti ai livelli funzionali, di cui all'allegata tabella A.

Per l'inquadramento del personale di cui al precedente comma nel ruolo della Giunta regionale della Campania, la dotazione organica è incrementata, per ciascun livello, del numero di unità indicate nell'allegata tabella A .

#### Art. 9

Per i Centri da istituirsi sarà utilizzato personale dipendente dalla Regione, purchè in possesso della necessaria qualificazione, da accertarsi previo espletamento di una apposita prova di accertamento qualitativo, secondo le modalità da fissarsi dalla Giunta regionale. Eventuale assunzione di altro personale avverrà in base a pubblico concorso, nei limiti della dotazione organica in atto.

#### Art. 10

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è stabilito, per il 1978, in L. 68.000.000 e farà carico ai capitoli nn. 25, 26 e 28 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1978, i quali vengono rispettivamente incrementati di L. 60.000.000, L. 4.000.000, L. 4.000.000, con contestuale riduzione di L. 16.000.000 e L. 52.000.000, rispettivamente, degli stanziamenti di cui ai capitoli nn. 626 e 845 dello stesso stato di previsione della spesa.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio.

#### Art. 11

##### Norma transitoria

Eventuali forme associative tra Comuni, promosse dalla Regione, ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616, potranno prevedere, nello ambito dei principi fissati dalla presente legge, la gestione da parte dei Comuni associati dei Centri dei Servizi Culturali e Sociali operanti nel loro territorio.

Art. 12

La presente legge regionale è dichiarata urgente, a norma del II comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 7 febbraio 1979

Russo

---

- Tabella A -

Qualifica di appartenenza	livello funzionale di inquadramento	numero unità
responsabile, animatore e operatore;	concetto	60
segretario	esecutivo	8